

Legge regionale 23 gennaio 1986, n.4

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 1986

ARTICOLO UNICO

La Giunta regionale e' autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1986 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1986, il bilancio regionale per l'anno 1986 depositato al Consiglio Regionale in data 11/12/1985, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nella legge di approvazione.